

DIRETTIVA 2004/95/CE DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2004****che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.
- (4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di

residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Esse riguardano il bifentrin, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2002/79/CE della Commissione⁽³⁾, e il famoxadone, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2003/60/CE della Commissione⁽⁴⁾.
- (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽⁵⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (7) L'esposizione acuta dei consumatori al famoxadone, per il quale esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di famoxadone indica che la fissazione delle quantità massime di residui di cui trattasi non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. Nel caso del bifentrin, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.
- (8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.
- (9) La direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽³⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

⁽⁵⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per famoxadone conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie dovrebbero diventare definitive.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui di antiparassitari per il bifentrin e il famoxadone indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui»	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
i) AGRUMI	0,1	0,02 (*) (P)
Pompelmi e pomeli		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di anacardio		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE	0,3	0,02 (*) (P)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
iv) DRUPACEE	0,2	0,02 (*) (P)
Albicocche		
Ciliegie		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino	0,2	2 (P)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,5	0,02 (*) (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		0,02 (*) (P)
More	0,3	
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi	0,3	
Altro	0,05 (*)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
vi) FRUTTA VARIA		0,02 (*) (P)
Avocadi		
Banane	0,1	
Datteri		
Fichi		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Kiwi		
Kumquat		
Litci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Melagrane		
Altro	0,05 (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani-rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee	0,2	
Pomodori		1 (P)
Peperoni		
Melanzane		0,2 (P)
Altro		0,02 (*) (P)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,1	0,2 (P)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,05 (*)	
Meloni		0,3 (P)
Zucche		
Cocomeri		
Altro		0,02 (*) (P)
d) Mais dolce	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
iv) CAVOLI		0,02 (*) (P)
a) Cavoli a infiorescenza	0,2	
Cavoli broccoli		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli da testa	1	
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Cavoli da foglia	0,05 (*)	
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Kohlrabi	0,05 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,02 (*) (P)
a) Lattughe e simili	2	
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		
b) Spinaci e simili	0,05 (*)	
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico	0,05 (*)	
d) Cicoria Witloof	0,05 (*)	
e) Erbe fresche	0,05 (*)	
Cerfoglio		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		
vi) LEGUMI (freschi)		0,02 (*) (P)
Fagioli (non sgranati)	0,5	
Fagioli (sgranati)		
Piselli (non sgranati)	0,1	
Piselli (sgranati)		
Altro	0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
viii) FUNGHI	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi non coltivati		
3. Legumi da granella	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Altro		
4. Semi oleosi	0,1 (*)	0,05 (*) (P)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Altro		
5. Patate	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	5	0,05 (*) (P)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	10	0,05 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»